

XI LEGISLATURA
6^ Seduta
Lunedì 29 giugno 2020

Deliberazione n. 41 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 17, assenti 14

...omissis...

Il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 16, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 luglio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione
n. 41 del 29 giugno 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO.

INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 14 E 27 DELLA L.R. 17/2005

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2020.

Reggio Calabria, 1 luglio 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)

RELAZIONE

La legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ha delegato, ai sensi dell'art. 4, alle Amministrazioni comunali l'esercizio delle funzioni amministrative attive sulle aree del demanio marittimo, conservando in capo alla Regione Calabria le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza (art. 3).

Le presenti proposte contemplano modifiche della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, che mirano a contemperare da un lato le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall'altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese che scaturiscono dalle emergenze sanitarie ed epidemiologiche da COVID-19 in atto, salvaguardando, quindi, anche gli interessi dell'intera collettività. Con ciò, anche incrementando la percentuale di spiaggia libera da sottrarre alla vigilanza dei Comuni (che dispongono di scarsi mezzi economici e strumentali), affidandola alla vigilanza degli stabilimenti balneari.

Le modifiche proposte attengono agli articoli 14 (art. 1 della presente legge) e 27 (art. 2 della presente legge) della L.R. 17/2005, per come meglio precisato di seguito.

Nell'art. 14 recante "Norme di salvaguardia", che disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia, si stabilisce che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potranno concedere l'area "interposta" o "interclusa" non in concessione, tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Inoltre, tenuto conto che le nuove disposizioni anti Covid-19 adottate a livello statale e regionale comporteranno notevoli disagi nella gestione delle attività connesse agli stabilimenti balneari, provocando una rilevante riduzione dei posti a disposizione e una notevole perdita economica per i gestori, si autorizzano, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato A, punto A17 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Le disposizioni di modifica dell'art. 14, introdotte con l'articolo 1 della presente legge, sono valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020.

La modifica all'art. 27 recante "Norma Transitoria" è di carattere transitorio - esclusivamente per la stagione 2020.

Per come previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e dal Piano di Indirizzo Regionale, è fatto divieto di ampliare il fronte mare dell'area assentita in concessione, anche per garantire la fruizione della libera balneazione. A tal fine, pertanto, occorre effettuare delle modifiche di carattere transitorio - esclusivamente per la stagione 2020 e strettamente tecniche - della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, che mirano a contemperare da un lato le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall'altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese che scaturiscono dalle emergenze sanitarie ed epidemiologiche da COVID-19 in atto, salvaguardando, quindi, anche gli interessi dell'intera collettività.

Pertanto, con le modifiche normative di che trattasi si stabilisce che, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione, i Comuni potranno concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30% di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolato.

Le disposizioni transitorie proposte sono applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.

Dalle norme contenute nella presente legge, trattandosi di semplici modifiche ordinamentali, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art.1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto integra l'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) al fine di stabilire che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potranno concedere, in deroga alla normativa vigente, l'area "interposta" o "interclusa" non in concessione, tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché quella a monte della concessione fino al limite del confine demaniale o della viabilità, senza alcuna realizzazione di opere.	//	//	0,00 €
Art. 2	L'articolo 2 ha natura ordinamentale in quanto integra l'articolo 27 della l.r. 17/2005, prevedendo, in via transitoria, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione, che i Comuni possano concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30 per cento di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolo.	//	//	0,00 €
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €
Art. 4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni	//	//	0,00 €

	decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	--	--	--	--

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. Dopo il numero 2) della lettera b) dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è aggiunto il seguente:

“3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area “interposta” o “interclusa” tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del d.p.r. 31/2017. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020.”.

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 17/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti:

“4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni:

a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;

b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento.

5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.

6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale.

7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare.

8. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.